

FOCUS SALVATAGGI IN MARE

Il primo caso di respingimento di un cittadino UE sul fiume Evros al confine tra Grecia e Turchia. A febbraio 2022, front-LEX ha incoraggiato la presentazione di un ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani che impugnava i respingimenti ai confini greci nella regione di Evros basati sul profilo razziale, che coinvolsero anche un cittadino UE/francese. In seguito al respingimento, i ricorrenti furono imprigionati per 6 anni e 3 mesi in una prigione turca in condizioni crudeli, degradanti e disumane. Quattro ONG presentarono degli interventi sul caso come terze parti e front-LEX ha risposto recentemente alle osservazioni presentate sul caso dal governo greco. Più informazioni sui casi Front-LEX a [questo](#) e [questo](#) link.

Il 30 novembre, la Corte Europea dei Diritti Umani ha confermato una violazione dell'art 3 (maltrattamento) e art 5 (detenzione) CEDU. La Corte ha ordinato il risarcimento per un padre e suo figlio rappresentati dalla [Helsinki Committee ungherese](#), per essere stati detenuti per 1,5 anni in zone di transito dall'Ungheria. Di conseguenza, le zone di transito sono state chiuse grazie al riconoscimento da parte della Corte di Giustizia Europea delle condizioni di detenzioni illegittime garantite in quei luoghi.

La Corte Europea dei Diritti Umani ha concesso la richiesta di misure provvisorie ordinando all'Azerbaijan di assicurare efficace protezione alla vita e all'incolumità fisica di una donna, che si trovava in pericolo a causa dell'imminente rilascio dell'ex-marito abusante. La donna temeva che sarebbe stato affidato a cure ambulatoriali senza avvertimenti sufficienti e senza considerare il rischio che potrebbe significare per lei e la sua famiglia. EHRAC e gli avvocati partner hanno presentato una richiesta di Rule 39 per misure provvisorie per assicurare che la vita, la salute e l'incolumità personale di RB fossero efficacemente protette, parallelamente al suo ricorso individuale. A quanto risulta, questo è stato il primo caso in cui la Corte ha emesso una misura provvisoria per proteggere una vittima di violenza domestica da ulteriore violenza. Comunque, è importante ricordare che le misure provvisorie sono solitamente emesse per garantire diritti sotto l'articolo 2 e 3 CEDU (che sono chiaramente minacciati in casi di violenza domestica). https://ehrac.org.uk/en_gb/court-grants-request-to-protect-azerbaijani-domestic-violence-victim-from-sudden-release-of-ex-husband/

Caso di Rule 39 - "Cittadini cubani accusano respingimento dalla Lituania alla Bielorussia". <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186309103114240000/>
<https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-7928255-11041779%22%7D>

Ad aprile 2023, la Corte Europea dei Diritti Umani ha comunicato 6 nuovi casi riguardanti respingimenti al confine tra Polonia e Bielorussia (16 ricorsi presentati da 34 ricorrenti per la maggior parte provenienti da Iraq e Siria: [M.M e altri c. Polonia](#); A.S. c. Polonia; M.A. e altri c. Polonia; I.A. e altri c. Polonia; T.Z. e R.Z. c. Polonia; [A.A. e altri c. Polonia](#)). I ricorrenti riportarono di esser stati respinti verso la Bielorussia nonostante le loro richieste di asilo e di essere stati detenuti in condizioni disumane e degradanti nel momento in cui sono stati ammessi in

Polonia. Tutti i ricorrenti dichiararono una violazione dell'art 4 del Protocollo n. 4. In totale, 9 casi che riguardano la crisi umanitaria al confine tra Polonia e Bielorussia sono in sospeso davanti alla Corte e ulteriori ricorsi sono in attesa di essere trasmessi.

Il 20 dicembre 2023, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sulle aree chiave del nuovo Patto su Asilo e Immigrazione, aprendo le porte a ulteriori negoziazioni tecniche e all'adozione formale prevista per l'inizio del 2024. Per ulteriori informazioni sul Patto e il suo contenuto, vi invitiamo a consultare l'analisi pubblicata dall'International Rescue Committee.

Più di 50 ONG hanno firmato una lettera aperta precedendo le negoziazioni finali sul Patto su Migrazione, segnalando che, se approvato nella forma attuale, "normalizzerà l'uso arbitrario della detenzione di persone migranti, compresi bambini e famiglie, aumenterà il profiling razziale, impiegherà procedure di crisi per permettere i respingimenti e il ritorno degli individui provenienti da "paesi terzi sicuri", dove sono sottoposti al rischio di violenza, tortura e detenzione arbitraria".

Il 16 novembre la Corte si è espressa con due casi contro l'Italia riguardanti gli hotspot. I casi A.E. e T.B. c. Italia (n. 18911/17, 18941/17, 18959/17) e W.A. e altri c. Italia (n. 18787/17) riguardano nove cittadini sudanesi arrivati in Italia nell'estate del 2016 e il loro tentato o effettivo rimpatrio da parte delle autorità italiane. Mentre la maggior parte dei ricorsi vennero giudicati inammissibili or non fu trovata nessuna violazione, il reclamo portato dai ricorrenti del primo caso, riguardo al loro arresto, trasporto e detenzione in Italia, e il caso di maltrattamento denunciato dagli altri ricorrenti, hanno avuto un riscontro dalla Corte, che ha confermato:

- una violazione dell'Art 3 riguardo all'assenza di ragioni sufficienti per giustificare che i ricorrenti siano stati lasciati nudi con altre persone migranti, senza privacy e sotto controllo della polizia; e alle condizioni di trasporto da e verso l'hotspot, sotto costante controllo della polizia e senza essere informati riguardo alla destinazione e alle ragioni del trasferimento;
- una violazione dell'Art 3 per mancata indagine in seguito all'accusa del ricorrente per essere stato picchiato dalla polizia nel tentativo di rimpatrio;
- una violazione dell'Art 5 §§ 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per tre su quattro ricorrenti riguardo al loro arresto arbitrario, trasporto e detenzione.

Medici Senza Frontiere ha recentemente pubblicato un [report](#) che porta l'attenzione sulla raccolta di dati aggregati operativi e medici, testimonianze dei pazienti e osservazioni dello staff di MSF raccolti tra agosto 2021 e luglio 2023, per contribuire all'esistente quantità di racconti di violenze e respingimenti sui confini della Grecia, sottolineando la sofferenza fisica e psicologica, così come i pericoli di vita, affrontati dalle persone in cerca di sicurezza e protezione in Grecia.

Il 18 luglio 2023, la Corte ha confermato una violazione del diritto di audizione nel caso *Camara c. Belgio* ([rassegna stampa](#)). È stato un caso guida sulla crisi dell'accoglienza in Belgio, che, come ricorderete, ha riguardato centinaia di richiedenti asilo lasciati senza alloggio. Confermando la posizione della Corte nelle sentenze sulle misure provvisorie, nella sentenza *Camara* la Corte ha confermato una violazione dell'Art 6 CEDU, poiché il ricorrente è stato lasciato senza alloggio, nonostante una decisione della corte nazionale che aveva ordinato allo stato belga di garantire assistenza materiale e fornire un alloggio.

La Corte ha reiterato che il diritto protetto dall'art 6 CEDU deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, in cui si dichiara che lo stato di diritto è parte dell'eredità comune degli Stati contraenti. Uno degli aspetti fondamentali dello stato di diritto è il principio di certezza giuridica, che richiede, in particolare, che quando le corti arrivano a una conclusione, non può più essere discussa. La Corte ha ricordato che le circostanze del presente caso hanno rilevato un fallimento sistemico da parte delle autorità belga nell'applicare decisioni giuridiche finali che riguardano l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale. Nonostante la consapevolezza sulla difficile situazione affrontata dal governo belga, è inammissibile accettare le tempistiche di applicazione dell'ordine della corte in protezione della dignità umana da parte delle autorità. Secondo la Corte, questo fallimento sistemico crea un sovraccarico della corte nazionale e della Corte Europea stessa. Per quanto riguarda la violazione dell'art 3 CEDU, la Corte ha evidenziato che il ricorrente aveva avuto la possibilità di portare il suo reclamo contro lo stato davanti alle corti belga per ottenere un risarcimento per il danno subito nel periodo di tempo trascorso senza alloggio. Il ricorrente avrebbe dovuto servirsi di quel rimedio, dunque il ricorso è stato respinto per mancata esaurizione dei rimedi domestici.

Il 27 settembre 2023, la Corte confermò la sentenza della Grande Camera sul caso *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri* 32. Il caso riguardava le emissioni di gas-serra da parte di 33 Stati membri, che, secondo il ricorrente, contribuivano al fenomeno del riscaldamento globale risultando, inter alia, in ondate di caldo con conseguenze sulle condizioni di vita e di salute dei ricorrenti. Per ulteriori informazioni su questo caso interessante, potete consultare la rassegna stampa della Corte [qui](#). Le registrazioni delle udienze sono disponibili [qui](#). In seguito all'udienza, la Corte delibera in privato. Tuttavia, la sentenza sul caso sarà espressa più avanti.

Nel giudizio del 6 settembre 2023 sul caso [W.S. e altri c. Frontex](#), la Corte Generale dell'Unione Europea ha confermato che l'agenzia UE Frontex non possa essere ritenuta responsabile per danni legati ai respingimenti di richiedenti asilo dalla Grecia alla Turchia, anche se le operazioni di rimpatrio sono eseguite congiuntamente dall'agenzia UE e dalle autorità elleniche. [Qui](#) un'analisi critica della sentenza.

Salvataggio in mare

1. La Corte Suprema italiana ha deliberato che dare in mano persone migranti alla Guardia Costiera libica è illegale, dato che la Libia non è considerata un porto sicuro (Cass. 4557/24). La Corte di Cassazione ha spiegato che il comandante delle imbarcazioni, anche se individuo privato, è la persona responsabile di un servizio pubblico nel momento del salvataggio di persone in mare. Perciò, una volta che il comandante ha eseguito il salvataggio, è dovere portare le persone in un porto sicuro, oltre che aderire a una serie di obblighi. In particolare, è dovere identificare le persone migranti, ottenere informazioni riguardanti la loro origine, nazionalità e condizioni di salute, accertare la volontà di richiedere asilo, e infine verificare la presenza di minori accompagnati o non accompagnati. Il fatto di riportare le persone migranti in Libia, secondo la Corte di Cassazione, causa seri danni, costituendo un respingimento collettivo di queste persone (condotta proibita dalle convenzioni internazionali) e lo sbarco in un porto non sicuro, con un alto rischio che le persone migranti subiscano trattamenti inumani e degradanti nei centri di detenzione per stranieri presenti sul territorio libico.
2. Il 27 agosto 2020, la Corte Europea dei Diritti Umani ha respinto la misura provvisoria che prevedeva lo sbarco di 27 persone migranti salvate il 4 agosto dalla petroliera Etienne, dichiarando: ["la decisione di Malta"](#) non mette queste persone a rischio di trattamenti inumani e degradanti, dunque la sicurezza di queste persone non è minacciata".
3. [Safi e altri c. Grecia](#) (54/18/15) - Il 20 gennaio 2014 una barca di pescatori con a bordo 27 persone di nazionalità afgana, siriana e palestinese è affondata vicino a un'isola del mare Egeo mentre era trainata dalla Guardia Costiera greca. L'affondamento ha causato la morte di 11 persone, tra cui i familiari dei ricorrenti. I processi riguardanti la potenziale responsabilità penale dei membri della Guardia Costiera coinvolti nell'incidente sono stati interrotti, così come quelli contro il personale militare ritenuti responsabili di aver sottoposto i ricorrenti a maltrattamenti dopo il loro arrivo. Sono stati aperti dei processi anche contro due uomini che hanno fatto da interpreti nel momento della trascrizione delle dichiarazioni dei ricorrenti. Uno è stato assolto. I documenti presentati alla Corte non facevano riferimento all'esito dell'altro caso. I 16 sopravvissuti all'affondamento hanno lamentato davanti alla Corte, inter alia, che la loro vita è stata messa in pericolo durante l'affondamento per causa delle azioni o omissioni della Guardia Costiera, che alcuni di loro hanno perso dei familiari nell'affondamento, che le indagini sulla responsabilità del fatale incidente sono state inadeguate, e che sono stati maltrattati dopo che la Guardia Costiera li ha trasferiti nell'isola vicina.

4. [Alkhatib c. Grecia](#) - La Corte Europea dei Diritti Umani ha giudicato che la Grecia ha violato il diritto alla vita di un rifugiato siriano, poiché la Guardia Costiera sparò a un'imbarcazione che trasportava migranti e richiedenti asilo nel 2014. La sparatoria ferì un rifugiato siriano, che morì più tardi in ospedale. La domanda alla Corte Europea di Strasburgo è stata presentata dalla moglie e dai figli. Nella decisione pubblicata il 16 gennaio 2024, la Corte confermò la violazione della CEDU da parte della Grecia. "La decisione nel caso Alkhatib c. Grecia segna una tappa importante, sottolineando che gli Stati sono obbligati a rispettare le vite delle persone migranti in mare", hanno detto gli esperti. La Corte ritenne che le autorità greche non avevano stabilito regole chiare sul potenziale uso di armi da fuoco durante le operazioni della Guardia Costiera, riferendosi solamente a "regole di ingaggio" risalenti al 1992, che risultano non pubblicate, obsolete e inadeguate. La decisione confermò che la Grecia non aveva stabilito un quadro normativo adeguato ed efficace per regolare il potenziale uso di armi letali durante le operazioni di sorveglianza marittima. In aggiunta, le indagini condotte sull'incidente dalle autorità nazionali furono giudicate inefficaci.
5. La Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di non ordinare al governo italiano la misura provvisoria richiesta dai ricorrenti nel caso [Rackete e altri c. Italia](#) (n. 32969/19), che avrebbe permesso alla nave Sea-Watch 3 di sbarcare in Italia. La Corte ha anche ordinato al governo italiano che le autorità italiane debbano continuare a fornire tutta l'assistenza necessaria alle persone a bordo della Sea-Watch 3 con situazioni di vulnerabilità legata all'età o a condizioni di salute.
6. [A.D. c. Malta](#)
7. [Un giudice italiano in Sicilia](#) ha respinto un caso contro il leader di destra Matteo Salvini per aver rifiutato lo sbarco di migranti e rifugiati da una nave della Guardia Costiera nel 2019, dicendo che non è stato commesso nessun reato. Il caso si focalizzava su un incidente avvenuto nel luglio 2019, quando Salvini, all'epoca ministro dell'interno, bloccò più di 100 persone a bordo della Gregoretta per sei giorni, in attesa che gli alleati europei si accordassero sul loro trasferimento.
8. Il 4 giugno 2024, si è tenuta l'udienza del caso [G.R.J. c Grecia](#) alla Corte Europea dei Diritti Umani. GLAN presentò il ricorso il 3 marzo 2021, per conto di G.R.J, un rifugiato afgano di 15 anni trattenuto nel Centro di Ricezione e Identificazione di Samos e sottoposto a un respingimento verso la Turchia mettendolo in pericolo di vita, insieme a un altro minore non accompagnato, a settembre 2020. In questo caso, la Guardia Costiera ellenica fu accusata di aver gravemente messo in pericolo la vita di due minori lasciandoli alla deriva nella corrente innavigabile del mare Egeo. <https://p/rd-echr.coe.int/web/echr/w/chamber-hearing>

9. La politica dei respingimenti del governo italiano delle imbarcazioni di migranti intercettate in mare aperto verso le sponde del Nord Africa è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Nella storica sentenza [Hirsi c. Italia](#) del 24 febbraio, la Grande Camera della Corte affermò il dovere degli stati di proteggere i diritti umani a bordo delle imbarcazioni che sventolano la loro bandiera in acque internazionali e il dovere di proteggere le persone migranti dagli sbarchi in paesi dove rischiano di essere sottoposti a gravi violenze. <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22002-102%22>
10. Per esempio, nel caso di Open Arms sull'imbarcazione della ONG Proactiva, che salvò più di 100 persone nell'agosto del 2019, il giudice italiano sulle ispezioni preliminari (GIP) riconobbe esplicitamente che i naufraghi furono sottoposti a "privazione illegale e deliberata della libertà personale dei migranti salvati, costretti a bordo per un notevole lasso di tempo contro la loro volontà (...)", similmente al caso Diciotti (See Open 31 agosto 2019, www.open.online/2019/08/31/salvini-smentito-dal-giudice-ecco-perche-litalia-deveaccogliere-i-migranti/)
11. [Police c. Claus-Peter Reisch \(N. 150/2019\)](#) - Malta: La Corte Penale di Appello rovescia la decisione della Corte della Magistratura in un caso di salvataggio in mare. Il caso fu presentato dal Capitano Reisch, arrestato nel 2018 in seguito al salvataggio di 234 persone migranti nel Mar Mediterraneo. Fu accusato di due crimini: essere entrato in acque maltesi senza documenti o permesso; e aver usato un'imbarcazione commerciale senza patente. Nel giudizio iniziale, espresso a maggio 2019, fu dichiarato colpevole rispetto alla prima accusa e multato per €10,000. La Corte Penale di Appello evidenziò, inter alia, che la Corte dei Magistrati non aveva considerato le dichiarazioni del ricorrente sull'assenza di intenzioni di reato. Infatti, la Corte concluse che il procedimento non aveva fornito sufficienti prove per dimostrare l'intenzione di reato nel contesto della navigazione in acque maltesi senza i documenti corretti e necessari. Di conseguenza, la Corte Penale di Appello annullò la decisione della Corte della Magistratura.
12. [Italia - Tribunale di Ragusa, 16 aprile 2018, RG n. 1182/2018](#)
13. [Italia - Tribunale di Trapani - Ufficio del Giudice per Investigazioni Preliminari \(Piero Grillo\)](#)
14. [Italia: Corte Amministrativa decide contro il rifiuto del governo italiano di condividere la documentazione delle operazioni italiane SAR nel Mediterraneo](#)
15. Totopa c. Spagna (n. 74048/17) - Il ricorrente è di nazionalità della Costa d'Avorio. Il 23 marzo 2017, il figlio e la sorella del ricorrente (la zia del figlio) provarono ad arrivare in Spagna tramite mare dal Marocco. Furono salvati dalle autorità spagnole e trasferiti a Melilla. Il bambino e la zia furono separati all'arrivo e la zia fu trasferita in terraferma.

Il 17 aprile 2017, il ricorrente provò a fare ingresso in Spagna via mare, fu salvato e portato in Spagna. Tra il 17 aprile e il 13 novembre 2017, il ricorrente rimase separato dal figlio che si trovava a Melilla, poiché le sue richieste di riunificazione furono rifiutate. Il ricorrente lamentò che questa separazione violi l'art 8 della CEDU e che la mancanza di rimedio effettivo risulti in una violazione dell'art 13 CEDU.

16. [Italia: Giudice Preliminare della Corte di Agrigento rimuove le accuse contro il Capitano della Sea Watch 3](#)

17. Casi attuali che coinvolgono Frontex:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/05/30/profugo-sudanese-intrappolato-in-libia-fa-causa-a-frontex-lagenzia-ue-e-complice-di-crimini-contro-lumanita/7568712/>

<https://euobserver.com/migration/ar2e424d7d>

<https://www.publico.es/internacional/solicitante-asilo-frontex-primera-vez-victima-sistema-migratorio-europeo-denuncia-agencia.html>